

proposta di legge n. 224

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 25 febbraio 2008

ADESIONE DELLA REGIONE
AD ENTI, FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI, COMITATI E ALTRI ORGANISMI

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge si pone l'obiettivo di rinnovare la disciplina che regola l'adesione della Regione Marche a vari enti, ispirandola a quei principi di economicità, efficacia, efficienza e celerità che devono guidare l'azione amministrativa, e che sono stati spesso richiamati nella più recente produzione legislativa nazionale.

Nell'affrontare il riordino della materia, si è ritenuto opportuno uniformare il procedimento di adesione al procedimento che regola l'iscrizione di enti, istituti, fondazioni e associazioni culturali di rilevante interesse regionale al registro istituito a norma dell'articolo 2 della l.r. 27 gennaio 1993, n. 7 (Norme per il riconoscimento e l'erogazione di contributi a enti, istituti, fondazioni e associazioni culturali di rilevante interesse regionale), che definisce, tra l'altro, anche i criteri per eventuali contributi regionali; ciò in considerazione delle affinità rilevabili tra le caratteristiche istituzionali ed operative degli enti indicati dalle due norme, al fine di

armonizzare l'azione amministrativa regionale in materie simili per argomento ed interesse.

La presente proposta si compone di 6 articoli.

Il primo illustra l'oggetto della proposta di legge.

L'articolo 2, dopo aver attribuito alla Giunta il compito di definire con delibera le fasi del procedimento di adesione, stabilisce che l'adesione della Regione agli enti indicati all'articolo 1 avviene con delibera di Giunta, previo parere della competente Commissione consiliare.

L'articolo 3 illustra gli obblighi dei soggetti e stabilisce i casi di revoca dell'adesione.

L'articolo 4 istituisce l'elenco dei soggetti a cui la Regione aderisce.

L'articolo 5 è dedicato alle disposizioni finanziarie.

L'articolo 6, con le disposizioni transitorie e finali, stabilisce l'iscrizione d'ufficio nel nuovo elenco dei soggetti già iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5 della l.r. 52/1997 ed abroga la medesima.

Art. 1
(*Oggetto*)

1. La presente legge disciplina l'adesione della Regione ad enti, fondazioni, associazioni, comitati e altri organismi, senza fini di lucro, operanti da almeno un triennio, che svolgono per statuto attività di notevole interesse connesse con le finalità regionali e in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale.

Art. 2
(*Procedimento di adesione*)

1. La Giunta regionale stabilisce le procedure per l'adesione di cui all'articolo 1.

2. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, delibera l'adesione, disponendo in merito al versamento della eventuale quota di spettanza della Regione nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio.

Art. 3
(*Obblighi dei soggetti e revoca dell'adesione*)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno i soggetti cui la Regione ha aderito trasmettono alla Giunta regionale una dettagliata relazione in merito all'attività svolta nell'anno precedente, secondo modalità stabilite dalla Giunta medesima con la deliberazione di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Il dirigente del servizio regionale competente nella materia cui si riferisce l'attività svolta esprime il proprio parere sulla relazione di cui al comma 1, unitamente alla valutazione in ordine alla permanenza dell'interesse all'adesione ai sensi dell'articolo 1.

3. La revoca dell'adesione è disposta, previo parere della commissione consiliare competente:

- a) qualora siano intervenute modifiche dello statuto o dell'atto costitutivo che determinino il venir meno della rispondenza alle finalità e ai requisiti indicati all'articolo 1;
- b) qualora sia negativa la valutazione di cui al comma 2.

Art. 4
(*Elenco*)

1. Presso la Giunta regionale è istituito l'elenco dei soggetti cui la Regione aderisce ai sensi della presente legge.

2. Ogni tre anni la Giunta regionale effettua la revisione generale dell'elenco di cui al comma 1, disponendo le eventuali revoche ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

Art. 5
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 438.706,66. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede mediante impiego delle somme già iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio 2008 a carico dell'UPB 1.02.02 per gli interventi della legge regionale 6 agosto 1997, n. 52 (Adesione della Regione ad enti, fondazioni, associazioni e organismi vari) abrogata dalla presente legge.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nell'UPB 1.02.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2008, a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione del programma operativo annuale per l'anno 2008 e seguenti.

Art. 6
(Disposizioni transitorie e finali)

1. La deliberazione di cui all'articolo 2, comma 1, è adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5 della l.r. 52/1997 sono iscritti d'ufficio nell'elenco di cui all'articolo 4 della presente legge.

3. La l.r. 52/1997 è abrogata.